

Convenzione internazionale concernente l'esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Conchiusa all'Aja il 21 dicembre 1904

Approvata dall'Assemblea federale il 22 dicembre 1905²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 marzo 1907

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1907

(Stato 13 novembre 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; Sua Maestà l'Imperatore della Cina; Sua Maestà l'Imperatore della Corea; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re dei Greci; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; Sua Altezza il Principe del Montenegro; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Rumenia; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam, e il Consiglio federale svizzero,

considerando che la Convenzione conchiusa all'Aja il 29 luglio 1899³, circa l'applicazione alla guerra marittima dei principî della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, ha consacrato il principio dell'intervento della Croce Rossa nelle guerre navali con alcune disposizioni in favore delle navi-ospedale;

desiderando concludere una convenzione affine di agevolare con nuove disposizioni il compito di dette navi;

hanno nominato loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

CS 11 503; FF 1905 V ediz. ted. 73 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 23 119

³ [CS 11 489]

Art. 1

Le navi-ospedale che soddisfano alle condizioni prescritte negli articoli 1, 2 e 3 della Convenzione conclusa all'Aja il 29 luglio 1899⁴ per l'applicazione alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 saranno esentate, in tempo di guerra, nei porti degli Stati contraenti, da qualsiasi diritto e tassa imposti alle navi a profitto dello Stato.

Art. 2

La disposizione dell'articolo precedente non osta all'applicazione, mediante la visita e altre formalità, delle leggi fiscali o di qualsiasi altra legge in vigore nei detti porti.

Art. 3

La regola di cui all'articolo 1 non è obbligatoria che per gli Stati contraenti in caso di guerra fra due o più di essi.

La detta regola cesserà d'essere obbligatoria non appena, in una guerra fra Stati contraenti, uno Stato non contraente si unisse a uno dei belligeranti.

Art. 4

La presente Convenzione, che porta la data d'oggi, potrà essere firmata fino al 1° ottobre 1905 dagli Stati che ne avessero manifestato il desiderio, e sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja. Del deposito sarà steso processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata, dopo ciascun deposito, in via diplomatica a tutti gli Stati contraenti.

Art. 5

Gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione possono accedervi dopo il 1° ottobre 1905.

A tale scopo essi faranno conoscere la loro accessione agli Stati contraenti, mediante una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e da questo comunicata a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 6

Qualora uno degli Stati contraenti denunziasse la presente Convenzione, la denuncia non produrrebbe i suoi effetti che un anno dopo la notificazione fatta per iscritto al Governo dei Paesi Bassi e comunicata immediatamente da questo a tutti gli altri Stati contraenti. Questa denuncia non produrrà i suoi effetti che riguardo allo Stato che l'avrà notificata.

⁴ [CS 11 489]. Ora: alle condizioni prescritte negli art. 22, 24 e 25 della Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (RS 0.518.23).

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il ventuno dicembre millenovecento quattro in un solo esemplare, che resterà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica agli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Atto finale

Sul punto di procedere alla firma della Convenzione che ha per iscopo di esentare le navi-ospedale, in tempo di guerra, nei porti degli Stati contraenti, da qualsiasi diritto e tassa imposta alle navi a profitto dello Stato, i Plenipotenziari firmatari del presente atto emettono il voto che, attesa la missione altamente umanitaria di queste navi, i Governi contraenti prendano le misure necessarie per esentare quanto prima queste navi anche dal pagamento dei diritti e delle tasse riscossi nei loro porti da altri che lo Stato, e specialmente da comuni, società private e particolari.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente processo verbale, che porta la data d'oggi, e che potrà essere firmato fino al 1° ottobre 1905.

Fatto all'Aja, il ventuno dicembre millenovecentoquattro, in un solo esemplare, che resterà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e copie del quale, certificate conformi, saranno consegnate in via diplomatica agli Stati firmatari della convenzione precitata.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 13 novembre 2015⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	27 luglio	1927 S	12 novembre	1918
Belgio	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Cina	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Corea (Sud)	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Cuba	6 settembre	1965	6 settembre	1965
Danimarca	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Francia	10 aprile	1907	10 aprile	1907
Germania*	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Giappone	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Grecia	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Guatemala	24 marzo	1906	24 marzo	1906
Iran	26 febbraio	1908	26 febbraio	1908
Italia	14 agosto	1907	14 agosto	1907
Lussemburgo	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Messico	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Norvegia	8 gennaio	1907 A	26 marzo	1907
Paesi Bassi	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Aruba	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Curaçao	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Parte caraibica (Bonaire, Sant' Eustachio e Saba)	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Sint Maarten	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Perù	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Polonia	31 ottobre	1921	31 ottobre	1921
Portogallo	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Romania*	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Russia	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Spagna	10 maggio	1907	10 maggio	1907
Stati Uniti	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Svezia	1° gennaio	1908	1° gennaio	1908
Svizzera	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Tailandia	26 marzo	1907	26 marzo	1907
Turchia	8 giugno	1932	8 giugno	1932
Ungheria	24 giugno	1922 S	16 novembre	1918

* Riserve, vedi qui di seguito.

⁵ CS 11 503, RU 1972 2198 e 2015 5965.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Riserve**Germania**

«Il Governo Imperiale si riserva il diritto di non applicare la presente Convenzione in confronto degli Stati nei porti dei quali le navi ospedale tedesche siano assoggettate a imposte e a tasse per interessi non statali.» (Traduzione *dal testo originale francese*)

Romania

«Il mio Governo mi ha autorizzato a firmare la Convenzione che abbiamo conchiusa, con riserva tuttavia del principio della reciprocità e delle tasse di pilotaggio.» (Traduzione *dal testo originale francese*)